

# COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

UFFICIO TECNICO

Prot. n.1249

Giungano, lì 11/04/2016

## BANDO DI GARA

**“MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO INTEGRATO CON ATTIVITA’ PER IL BENESSERE FISICO MIRATO ALLO SVILUPPO URBANO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA”**

**- SIMOG-C: 664510414C**

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

Comune di Giungano, P.za V. Veneto, 9 - 84050 GIUNGANO (SA);

Tel. +39 0828 880285 - Fax: +39 0828 880220;

sito internet: [www.comunegiungano.gov.it](http://www.comunegiungano.gov.it);

Ufficio Competente: UTC, Settore LL.PP. informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP. nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.-

## **2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Servizio di gestione, come da Regolamento dell'impianto sportivo comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 18/03/2016.

## **3. CATEGORIA DEL SERVIZIO**

Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: Cat.26 – CPC 96 – numero di riferimento CPV: 92610000.

## **4. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE – PROCEDURA**

La concessione del servizio è disciplinata dall'art.30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è esclusa l'applicazione del Codice dei contratti e, pertanto, l'uso di procedure analoghe a quelle disciplinate dal Codice è liberamente effettuato dall'Ente per garantire il rispetto dei generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura Aperta

Criteri di aggiudicazione: L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

## **5. DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 25 (venticinque) decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto ovvero dalla data di consegna dell'impianto se antecedente alla stipula.

Trattandosi di concessione di servizi, la controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente l'impianto e di sfruttare economicamente il servizio stesso.

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di complessivi € 250.000 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA nella misura di legge, pari al canone annuo posto a base di gara di € 10.000 oltre IVA.

## 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Giungano, piazza V. Veneto, 9 – 84050 GIUGANO (SA) – a pena di esclusione entro e non oltre le ore **12:00** del giorno 24 maggio 2016 a mezzo raccomandata del Servizio Postale, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzato, secondo le modalità appresso riportate.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Non è ammessa la consegna a mano.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all'interno di un unico plico, a pena di esclusione, debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà riportare la seguente dicitura, oltre al nominativo dell'impresa partecipante: *“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO INTEGRATO CON ATTIVITA’ PER IL BENESSERE FISICO MIRATO ALLO SVILUPPO URBANO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA”*.

- Comune di Giungano, P.za V. Veneto, 9, 84050 Giungano (SA);
- Tel. +39 0828 880285 - Fax: +39 0828 880220;
- sito internet: [www.comunegiungano.gov.it](http://www.comunegiungano.gov.it);
- Ufficio Competente: UTC, Settore LL.PP.
- Informazioni possono essere richieste presso l'Ufficio Tecnico Comunale, Settore LL.PP. nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.-

Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**, le seguenti buste:

- **Busta n. 1** – Documentazione amministrativa;
- **Busta n. 2** – Offerta tecnica;
- **Busta n. 3** – Offerta economica.

Tali buste, a pena di esclusione, devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura. All'esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente dicitura: “Comune di Giungano, P.za V. Veneto, 9 - 84050 Giungano (SA);

Procedura aperta per l'affidamento in concessione *“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO INTEGRATO CON ATTIVITA’ PER IL BENESSERE FISICO MIRATO ALLO SVILUPPO URBANO ED AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA”*.

## **7. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE**

Le prescrizioni tecniche per la gestione degli spazi dedicati all'attività sportiva, le obbligazioni del concessionario, le specifiche relative agli oneri di manutenzione, le tariffe sono disciplinate dal Regolamento e dal Piano dei ricavi e dei costi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 18/03/2016 .

La documentazione di gara è integralmente disponibile sul sito della stazione appaltante all'indirizzo [www.comunegiungano.gov.it](http://www.comunegiungano.gov.it)

## **8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti imprenditoriali in possesso delle iscrizioni e delle autorizzazioni necessarie, i cui statuti e atti costitutivi prevedono espressamente quale oggetto la gestione di impianti sportivi ovvero servizi e strutture sportive.

I suddetti soggetti potranno presentare offerta anche in forma associata tra loro con le modalità di cui all'art.37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell'art.37, comma 7, del suddetto decreto legislativo è fatto divieto, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

## **9. AVVALIMENTO DEI REQUISITI**

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

una dichiarazione del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata; in originale o copia autentica il contratto con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## **10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE**

Per partecipare alla gara le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art.186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 59/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011;

non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio

dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e della tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente,

non avere riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento a subappalti;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

## **11. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura se prescritta .

## **12. NORME PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI**

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'Amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'amministrazione può proseguire

il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'amministrazione può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

### **13. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 da parte della commissione giudicatrice, sulla base degli elementi e con attribuzione dei punteggi come descritti al successivo art. 17.

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato. In caso di parità la concessione è affidata secondo la seguente preferenza, così come previsto dall'art.3 del Regolamento (modificato con emendamento approvato dal consiglio comunale nella seduta n. 68 del 30 luglio 2015):

Società e società cooperative (legge 381/1991);

Società sportive, Enti di promozione sportiva e Federazioni sportive Nazionali;

Associazioni sportive e di promozione della pratica sportiva con personalità giuridica, costituite per atto pubblico o scrittura privata.

In caso di parità tra partecipanti aventi le stesse caratteristiche, la concessione sarà affidata previo sorteggio.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente bando oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

### **14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

**BUSTA n. 1** Riportante la dicitura “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**” e le indicazioni riportate all'art. 6 del presente bando di gara.

All'interno della busta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. **Domanda** di partecipazione alla gara;
2. **Dichiarazione** (è preferibile l'uso dell'allegato modello "A") sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale l'impresa dichiara:
  - a) di non essere incorsa nelle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;

di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa il concorrente può presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);

di non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del

rilascio dell'attestazione SOA;

di non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 ;

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i;

oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i

oppure

di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;

l'iscrizione ad Albi e/o registri Ufficiali (specificare luogo ed estremi di iscrizione) e/o affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o discipline associate per lo svolgimento delle attività sportive oggetto del bando (indicare data ed estremi degli atti);

che l'attività del soggetto partecipante è regolata da atto costitutivo, statuto, regolamento, provvedimenti di riconoscimento, ogni altra documentazione istituzionale prevista dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto (indicare la tipologia e gli estremi di tali atti);

nominativi delle persone che ricoprono cariche istituzionali all'interno dell'Organizzazione (in conformità a quanto previsto dalla disciplina che regola la specifica natura giuridica del soggetto partecipante);

estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (se prescritta);

di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 18/03/2016;

di considerare il prezzo offerto giudicandolo, nel suo complesso, remunerativo;

il numero di matricola INPS – e sede INPS di competenza;

il numero di posizione Assicurativa Territoriale (codice PAT – INAIL) e sede di competenza;

(per le cooperative) l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive;

Garanzia pari al **2%** del prezzo indicato come base d'asta ( € **5.000,00**) sotto forma di:

- cauzione, costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di ri- lascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

L'amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario.

**Ricevuta** attestante l'effettuato versamento della somma di € **20,00** (venti/00) di pagamento

ottenuta dal candidato all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione a seguito del pagamento on-line sul Servizio di Riscossione del versamento della quota contributiva a favore dell' Anac di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità del 5 marzo 2014. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall'impresa designata quale capogruppo.

1. **Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti**, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) **scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all'impresa mandataria;
- b) **procura** conferita al legale rappresentante dell'impresa mandataria.

I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1, 2 e 3 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate.

2. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la documentazione indicata all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:

- a) **dichiarazione** del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione** del concorrente circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale;
- c) **dichiarazione** sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di ordine generale di cui all'art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) **dichiarazione** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) **dichiarazione** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

f) **in originale o copia autentica il contratto** con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del d.P.R. n. 207/2010.

3. Dichiarazione di avere preso visione dei luoghi oggetto della concessione e della documentazione costituente l'appalto compresi gli elaborati grafici resa ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara (compresi gli allegati tecnici) e di essersi recati sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile;

a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:

dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A.;

da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;

da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve richiedere al Responsabile del procedimento, a mezzo fax 0828 880220 la fissazione della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica senza indugio al richiedente a mezzo PEC, la data e l'ora della visita di sopralluogo;

### **Precisazioni generali**

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni, previste dal presente bando, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. Troverà tuttavia applicazione quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in merito alla possibilità di regolarizzare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive previste dal medesimo articolo 38. Il concorrente che vi ha dato causa sarà assoggettato, in favore della Stazione Appaltante ad una sanzione pecuniaria pari al 0,1% (zero/1 per cento) del valore della gara e quindi pari ad € 250,00 garantito dalla cauzione provvisoria prevista dal precedente art. 16.3. In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Si precisa che:

- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

- a norma dell'art. 38, comma 2-bis, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

**BUSTA n. 2** Riportante la dicitura “**OFFERTA TECNICA**” e le indicazioni riportate all'art. 6 del presente bando di gara.

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta riferita al merito tecnico del servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà contenere:

Elenco degli elaborati componenti l'offerta tecnica;

- 1) Elemento tecnico T.1.;
- 2) Elemento tecnico T.2.;
- 3) Elemento tecnico T.3.;
- 4) Elemento tecnico T.4.;
- 5) Elemento tecnico T.5.;
- 6) Elemento tecnico T.6.;

**BUSTA n. 3** Riportante la dicitura “**OFFERTA ECONOMICA**” oltre che le indicazioni riportate all'art. 6 del presente bando di gara.

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà essere inserita l'offerta economica riferita al servizio.

Tale offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate, dovrà contenere:

1. **Offerta** sul canone di concessione posto a base di gara;
2. **Offerta** sulla tipologia di tariffa posta a base di gara;

L'offerta dovrà essere presentata in bollo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

Nell'offerta economica il concorrente deve dichiarare di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché degli obblighi previdenziali e assicurativi e che l'offerta complessiva presentata è remunerativa e comprensiva di tutto quanto sia necessario per il regolare e diligente svolgimento del servizio e consente di assicurare ai lavoratori il trattamento economico e contributivo minimo previsto dal CCNL vigente per il comparto.

L'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

## 15. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato P al Dpr 207/2010, in relazione ai seguenti criteri di valutazione e i relativi punteggi:

Sub Criteri	Elemento di Valutazione Qualitativa	Punteggio max 85
<b>T.1.</b>	<p><b>Piano di Utilizzo</b></p> <p><i>Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo); 1) maggiore articolazione/individuazione della tipologia di utenza; 2) migliore utilizzo delle destinazioni d'uso degli spazi; 3) saturazione degli orari di utilizzo; 4) maggiore qualificazione professionale degli operatori e maggiore numero di personale impiegato.</i></p>	<b>20</b>
<b>T.2.</b>	<p><b>Piano Annuale di conduzione tecnica</b></p> <p><i>Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo); 1) svolgimento delle attività di custodia e di guardiania, 2) programma delle attività gestionali inerenti il funzionamento tecnologico dell'impianto.</i></p>	<b>10</b>
<b>T.3.</b>	<p><b>Piano Investimenti zona interna</b></p> <p><i>Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo); 1) implementazioni arredi; 2) implementazione funzionale degli attrezzi;</i></p>	<b>10</b>

<b>T4.</b>	<b>Piano Investimenti mediante migliorie sulle aree esterne</b>  <i>Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo); 1) implementazioni arredi; 2) funzionalizzazione dei percorsi mirati al benessere fisico;</i>	<b>20</b>
<b>T5.</b>	<b>Qualità della manutenzione ordinaria</b>  <i>Si considera migliore l'offerta che è caratterizzata da: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo); dettagliata descrizione delle attività di manutenzione (ordinaria e programmata), 2) programma delle attività di approvvigionamento dei materiali.</i>	<b>10</b>
<b>T6.</b>	Piano Marketing e promozione impianto	<b>15</b>

Elemento di Valutazione Quantitativa		Punteggio	<b>max</b>
			<b>15</b>
E.1.	Aumento offerto sul canone di concessione posto a basa di gara		<b>5</b>
E.2.	Misura delle tariffe proposte		<b>10</b>

## **CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA**

**Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente**, in modo da individuare ciascun elemento di proposta.

Per ciascun elemento di valutazione (subcriterio), dovrà essere redatta una specifica relazione descrittiva costituita da max 15 (quindici) cartelle e max 5 (cinque) elaborati grafici nei formati necessari ad illustrare le proposte migliorative. Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono singole facciate di pagine in formato A4 (a tal fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi); per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non superiore ad A2 con rappresentazioni in scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.); non sono computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate alle relazioni. Per il testo delle relazioni si dovrà utilizzare font Arial corpo 10, interlinea singola, margine superiore ed inferiore massimo 2,5 cm, margine sinistro e destro massimo 2,0 cm.

1. **Note in merito alle formalità della documentazione:** le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità illustrate in precedenza, da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

2. **Avvertenze in merito all'offerta tecnica:** a) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica, b) l'offerta tecnica non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica, c) l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo che potrebbero insorgere durante la durata della concessione.

3. **Punteggio soglia/sbarramento:** Ai sensi dell'art. 83 co. 2 del D.Lgs 163/06, si procederà ad ammettere alla fase di valutazione degli elementi quantitativi solamente quelle offerte che risulteranno avere conseguito, a seguito dell'ultimazione della fase di valutazione qualitativa, almeno 42 (quarantadue) punti.

## **CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**E.1.** L'offerta è redatta mediante dichiarazione di un **unico aumento percentuale**

sull'importo del canone a base d'asta. Non sono ammesse proposte in diminuzione.

**E.2.** L'offerta deve contenere le tariffe che il gestore propone, secondo il seguente schema .

<b>Tipologia di tariffa</b>	<b>Costo unitario</b>
Intero	€
Ridotto	€
Abbonamento	€
Corsi	€

In entrambi i casi valgono le seguenti precisazioni:

**a)** il ribasso è indicato obbligatoriamente **in cifre e in lettere**; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

**b) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

b.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

b.2) l'offerta economica deve contenere la dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capo - gruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V_{(a) i}$  sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (T.1. - T.2.) attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del Dpr 207/2010.

Una volta terminati i "confronti a coppie", si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari .

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (E.1. - E.2.) attraverso la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{max}$$

dov:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente "a"

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente

## 16. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà inizio il giorno xx...xx...xxxx alle ore 12:00 presso l'Ufficio Tecnico del comune di Giungano. Alla gara possono assistere rappresentanti delle imprese, ad esclusione della parte che avviene in seduta riservata.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall'articolo 84, comma 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

La commissione esaminerà **in seduta pubblica** la documentazione amministrativa (Busta n. 1), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando di gara e procedendo all'apertura della busta contenenti le offerte tecniche (Busta n. 2) al solo fine di rilevare e verbalizzare l'elenco della documenti presentati.

Successivamente si riprendono le operazioni di gara e la commissione giudicatrice procede **in seduta riservata**, alla valutazione del merito tecnico delle offerte ed alla relativa attribuzione dei punteggi attraverso il criterio indicato all'art. 17 e con le modalità ivi indicate.

Conclusa questa valutazione, si prosegue **in seduta pubblica** e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito provvisoria, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n. 3) e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A questo punto la commissione formalizza la nuova graduatoria di merito rispetto alla quale provvede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Se il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 avvalendosi della commissione di gara.

Conclusa la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, formalizza la graduatoria di merito e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua, cioè dell'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per

l'offerta economica.

L'amministrazione può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante, procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con pronuncia giurisdizionale definitiva.

#### **17. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI**

La stazione appaltante prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate, l'amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

#### **18. ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'AGGIUDICATARIA**

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Si precisa che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

## **19. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il diritto di accesso è differito in relazione:

- all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

È inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
- ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzione di liti, potenziali o in atto;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

## **20. TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto dei servizi in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.

## **21. NORME DIVERSE**

L'amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono: mediante PEC (posta elettronica certificata).

## 22. ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:

1. Schema domanda di partecipazione;
2. Dichiarazione inesistenza condanna/carichi pendenti;
3. Dichiarazione sentenza;
4. Dichiarazione presa visione del Regolamento;
5. Schema offerta economica
6. Capitolato d'oneri;
7. Fascicolo sintetico dell'opera;
8. Regolamento comunale gestione Centro Sportivo;
9. Schema di convenzione ;

A. **ULTERIORI INFORMAZIONI:** per eventuali informazioni inerenti l'appalto e/o per visione degli atti oggetto di appalto, le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio scrivente, in giorni ed ore di Ufficio, ai recapiti di seguito indicati:

- telefono: 0828 / 880285;
- fax: 0828 / 880220;
- e-mail: [utc.giungano@gmail.com](mailto:utc.giungano@gmail.com)

Giungano, li 11 Aprile 2016

**Il Responsabile dell'UTC**  
del Servizio e del Procedimento  
(Geom. Gaetano MANDIA)

